



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE IULM

REGOLAMENTO DI ATENEIO
PER I MASTER
UNIVERSITARI

EMANATO CON D:R. N. 12115 DEL 26 MARZO 2002
MODIFICATO CON D.R. N.14911 DEL 12 GENNAIO 2009
MODIFICATO CON D.R. N.16173 DELL' 11 GIUGNO 2012
MODIFICATO CON D.R. N. 16494 DEL 20 MAGGIO 2013



REGOLAMENTO DI ATENEO PER I MASTER UNIVERSITARI DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

ARTICOLO 1	GENERALITÀ	PAG. 2
ARTICOLO 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 2
ARTICOLO 3	MODALITÀ DI PROPOSTA, ATTIVAZIONE, DURATA	PAG. 2
ARTICOLO 4	REQUISITI, NUMERO DEI PARTECIPANTI, MODALITÀ DI AMMISSIONE	PAG. 3
ARTICOLO 5	AMMISSIONE CON RISERVA	PAG. 4
ARTICOLO 6	RECESSO	PAG. 4
ARTICOLO 7	MODALITÀ DIDATTICHE FRONTALI E DI ADDESTRAMENTO, CREDITI FORMATIVI, VERIFICA DEL PROFITTO, E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	PAG. 4
ARTICOLO 8	MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEI MASTER	PAG. 6
ARTICOLO 9	TASSE E CONTRIBUTI DI FREQUENZA ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	PAG. 6
ARTICOLO 10	COPERTURA FINANZIARIA DEI MASTER	PAG. 6

Art. 1 - Generalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (di seguito denominata Università IULM), attraverso “*Scuola di Comunicazione IULM*”, che costituisce un progetto di armonizzazione sotto i profili organizzativo, amministrativo e contabile della propria offerta formativa post-lauream, promuove, anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, con Enti e soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, redatto in attuazione dell’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, funzionali allo sviluppo di competenze e abilità professionalizzanti rispetto a una specifica funzione, disciplina o settore e a sviluppare le capacità di lavoro di gruppo oltre che individuali.
2. Al termine di tali corsi, successivi alla laurea e alla laurea specialistica/magistrale, sono rilasciati rispettivamente il “Master universitario di primo livello” e il “Master universitario di secondo livello”.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La denominazione “master universitario” dell’Università IULM si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 3 e al comma 4 dell’articolo 7 del DM n. 270/2004 e disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 3 - Modalità di proposta, attivazione, durata

1. Ogni corso di master universitario afferisce ad una o più Facoltà, che ne propone o propongono l’attivazione o la riattivazione e ne controlla o controllano le attività.
Corsi di master universitario possono essere istituiti in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale e in collaborazione con Enti pubblici e privati.
2. Tali proposte, devono illustrare gli obiettivi formativi anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono e devono prevedere:
 - il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, anche ai fini di eventuali riconoscimenti in altri percorsi di studio;



- il numero massimo di studenti, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato;
 - i requisiti e le modalità di ammissione;
 - il periodo di svolgimento del corso;
 - il numero minimo di ore di didattica, non inferiore a 400, fatti salvi i casi particolari regolati da convenzioni;
 - le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali per il conseguimento del titolo;
 - le collaborazioni con altri atenei e/o consorzi e/o altri enti a supporto della didattica e dell'organizzazione del corso;
 - il Collegio dei docenti interni o esterni, con le relative competenze e gli incarichi da attribuire;
 - la sede o le sedi di svolgimento delle attività e le risorse strutturali dell'Ateneo (aule didattiche, aule informatiche, laboratori, biblioteche ed altro) eventualmente necessari per garantire la piena funzionalità;
 - il piano finanziario, sia con riguardo al contributo richiesto ai frequentanti sia con riferimento ai costi per la docenza e alle spese di funzionamento, nonché le eventuali richieste per strumentazione e attrezzature;
 - le eventuali agevolazioni per gli studenti meritevoli.
3. Il *Board* Scientifico della Scuola di Comunicazione, nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore e costituito in prevalenza da docenti di ruolo dell'Università IULM, dopo aver acquisito il parere della Facoltà o delle Facoltà di riferimento, fatte salve, in ogni caso, le prerogative del Rettore in materia in caso di urgenza, ha il compito di valutare tutte le offerte formative che, una volta approvate, dovranno essere presentate al Senato Accademico per la definitiva deliberazione, nonché al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
4. Le proposte sono deliberate dagli organi competenti, di norma entro il 30 aprile.
5. La durata dei corsi di Master universitari di primo e di secondo livello è, di norma, annuale.
6. Concluso il corso le attività di ciascun master sono oggetto di valutazione secondo le modalità stabilite dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo. Il giudizio positivo del Nucleo di valutazione è condizione per l'eventuale riattivazione del master l'anno successivo.

Art. 4 - Requisiti, numero dei partecipanti, modalità di ammissione

1. Requisiti per l'ammissione:

Per essere ammessi a un master universitario di **primo livello** occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea di cui al D.M. n. 509/1999 o al D.M. n. 270/2004;
- diploma universitario di cui alla Legge 341/1990;
- diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti il D.M. 509/1999;
- altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per essere ammessi a un master universitario di **secondo livello** occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea specialistica di cui al D.M. 509/1999;
- laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004;
- diploma di laurea di cui alla Legge 341/1990;
- titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.



Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di master universitari, è disposto dal Collegio dei Docenti nel rispetto degli accordi internazionali e delle disposizioni normative in materia.

2. Per l'ammissione ad alcuni corsi di master universitario possono essere richiesti specifici requisiti curriculari, e il superamento di un'eventuale prova di selezione.
3. Il numero minimo e massimo di studenti iscrivibili ai corsi di master universitario è programmato sulla base delle esigenze specifiche di ogni corso e della disponibilità delle attrezzature necessarie alla sua erogazione.

Art. 5 - Ammissione con riserva

1. Qualora la data della prova finale o della discussione della tesi per il conseguimento del titolo richiesto come requisito sia successiva a quella di inizio del corso di Master, lo studente potrà, previa valutazione della sua richiesta da parte del Collegio dei docenti del master, iscriversi con riserva e iniziare a frequentare i corsi del Master.
2. Il conseguimento del titolo richiesto quale requisito di ammissibilità comporta automaticamente lo scioglimento della riserva e il perfezionamento ad ogni effetto dell'iscrizione al Master.
3. In caso di mancato conseguimento del suddetto titolo l'iscrizione al Master si intende non perfezionata e allo studente non sarà rimborsata la rata già versata della tassa di iscrizione e dei contributi.

Art. 6 - Recesso

1. Lo studente potrà esercitare il suo diritto di recesso entro i 3 mesi antecedenti la data di inizio del Master. In tal caso gli sarà rimborsata, qualora già versata, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi. L'Università IULM si riserva il diritto di trattenere una somma pari a 300,00 Euro, comprensiva della tassa di preiscrizione a titolo di rimborso per le spese amministrative sostenute più una somma pari alla *fee* eventualmente versata all'Agenzia internazionale, nel caso in cui l'iscrizione al Master sia stata da questa mediata.
2. In caso di rinuncia alla frequenza del Master esercitata dopo il suddetto termine lo studente non avrà diritto al rimborso della rata versata a titolo di iscrizione.
3. In caso di rinuncia di uno studente ammesso prima dello svolgimento del 10% dell'attività di formazione può subentrare il primo degli esclusi.

Art. 7 - Modalità didattiche frontali e di addestramento, crediti formativi, verifica del profitto, e conseguimento del titolo

1. L'attività didattica è volta a sviluppare competenze ed abilità professionalizzanti rispetto a una specifica funzione, disciplina o settore e a sviluppare le capacità di lavoro di gruppo oltre che individuali. A tal fine, la didattica frontale (lezioni) è articolata per moduli didattici e altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore stabilito per ogni singolo master, distribuite in un arco temporale tale da garantire un efficace apprendimento (comprensivo di un eventuale periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi) e sufficienti ad acquisire almeno 60 crediti per i master di durata annuale e almeno 120 crediti per quelli di durata biennale. Nel caso di master rivolti a studenti part time, 60 crediti saranno acquisiti in un arco di tempo superiore all'anno.
I corsi, sia di primo sia di secondo livello, prevedono infatti l'acquisizione di almeno sessanta (60) crediti.



2. Il modello didattico prevede inoltre:
 - didattica attiva con forte coinvolgimento dello studente, attraverso lavori individuali o di gruppo, eventualmente guidati da tutor, (tirocini, esercitazioni, laboratori, case study, simulazioni, role playing, ecc.)
 - attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro ed attività volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il master universitario può dare accesso.
3. In base alle caratteristiche degli studenti, i corsi di master universitario possono assumere varie modalità di organizzazione didattica. Fermo restando il vincolo di cui al comma precedente circa l'impegno richiesto per le attività formative, i corsi possono essere erogati anche con diversa progressione temporale, mediante l'utilizzo di diverse forme di didattica convenzionale e/o telematica, anche in lingua diversa dall'italiano.
4. La frequenza è obbligatoria. Per il passaggio ad ogni singolo modulo, successivo al primo, è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% di ogni singola unità didattica. La rilevazione della frequenza è effettuata secondo le modalità ritenute opportune dalla Direzione del corso.
5. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento nonché l'ammissione ai moduli successivi al primo è subordinata al superamento di verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.
6. Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; in tal caso la prova si considera non conclusa e la verifica priva di esito. Il ritiro dalla prova equivale ad una non partecipazione alla verifica.
Per agevolare la comparazione internazionale, è possibile indicare, secondo le indicazioni definite in sede di programmazione didattica annuale, la traduzione in valori letterali delle votazioni espresse in trentesimi.
7. Il conseguimento del titolo di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio. Le verifiche periodiche e la prova finale di conseguimento del titolo danno luogo a votazioni espresse rispettivamente in trentesimi e in settantesimi.
8. Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a quarantadue settantesimi.
9. La Commissione giudicatrice della prova finale è costituita, di norma, da sette componenti e, comunque, non può operare se non sono presenti almeno cinque componenti.
10. L'assegnazione del voto finale tiene conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative svolte, delle altre attività svolte (tirocinio, fieldproject, lavoro finale, ecc.) e della valutazione complessiva dello studente.
11. La Segreteria Studenti, in coordinamento con la Segreteria dei master è responsabile della tenuta degli atti relativi alla carriera degli iscritti e provvede alle relative certificazioni ad essa inerenti.
12. In caso di "creazione" prodotta dallo studente durante l'attività formativa resa dall'Ateneo durante il Master utilizzando le strutture, i mezzi e/o le risorse poste a disposizione, questi sarà riconosciuto autore della stessa.
Qualora la creazione sia stata realizzata da un lavoro in *team*, i diritti derivanti apparterranno a tutti i coautori in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
Nel caso in cui uno o più autori presenti domanda di brevettazione, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Università IULM alla quale dovrà poi riconoscere, a



titolo di rimborso spese, una somma forfettaria pari, in concreto, a una percentuale delle royalties/proventi nella misura del 50 %.

Art. 8 - Modalità di coordinamento dei master

1. La Facoltà o le Facoltà di afferenza nomina o nominano un Direttore del master e un Collegio dei docenti.

Il Direttore, in coordinamento con il *Board* Scientifico:

- presiede il Collegio dei docenti del master e ne convoca le riunioni;
- ha la responsabilità didattica del master;
- sovrintende al suo funzionamento e all'organizzazione delle attività;
- cura i rapporti esterni per quanto riguarda gli aspetti didattico-scientifici;
- da attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Collegio dei docenti;
- può nominare un Coordinatore delegandolo alla cura degli aspetti organizzativi.

Il Collegio dei docenti:

- definisce le modalità dell'eventuale prova di selezione e nomina la Commissione per la valutazione finale;
 - stabilisce i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio;
 - gestisce il corso nei suoi aspetti operativi, assicurando l'ordinato svolgimento dell'attività didattica;
 - promuove ricerche e studi;
 - propone il piano di impiego delle risorse;
 - sovrintende all'attuazione e al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;
 - predispose una relazione conclusiva sugli obiettivi raggiunti. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso di master in un anno successivo, la relazione va allegata, unitamente al parere del Nucleo di Valutazione, alla relativa proposta trasmessa, per l'approvazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Le eventuali variazioni nella composizione del Collegio dei docenti e nella designazione del Direttore sono deliberate dalla Facoltà o dalle Facoltà che ha o hanno proposto l'attivazione del corso, su proposta o sentito il parere del Collegio stesso.
 3. In caso di master interateneo o internazionale, specifiche convenzioni determineranno la composizione del Collegio dei docenti.

Art. 9 - Tasse e contributi di frequenza ed eventuali agevolazioni

1. La retta è costituita da:

- tassa di iscrizione, pari alla quota determinata annualmente per i corsi di laurea e di laurea magistrale;
- contributi di iscrizione, differenziati per i diversi corsi di master universitario, definiti nel piano finanziario anche in funzione di eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni espressamente finalizzati al corso di master.

2. Possono essere previste borse e/o agevolazioni per i frequentanti meritevoli, a carico del bilancio del master.

Art. 10 - Copertura finanziaria dei master

1. Indipendentemente dai soggetti erogatori, ogni corso di master universitario è autofinanziato. I soggetti erogatori si attivano perché venga messo a disposizione, per ogni corso di master universitario di primo e secondo livello, un congruo numero di borse di studio.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è pertanto assicurata:
 - dalle tasse e dai contributi versati dai frequentanti, determinati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del piano finanziario del master;
 - da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di enti e soggetti esterni.
3. Il corpo docente dei corsi di master universitario dell'Università IULM è costituito anche integrando una componente accademica con una componente esterna al mondo universitario.
4. L'attività didattica prestata dai docenti di ruolo dell'Ateneo, può essere compresa nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento su delibera del Senato Accademico e, se eccedente, può dare luogo ad emolumenti specifici entro la quota delle disponibilità derivanti dai contributi dei frequentanti e da eventuali finanziamenti esterni, da definire nel piano finanziario unitamente a quelli da riservare ai collaboratori non strutturati nell'Ateneo.
5. Sui proventi dei contributi e delle eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni espressamente finalizzati al corso di master universitario viene applicata una fee pari almeno al 20% a favore del bilancio dell'Università IULM.
6. La restante somma è destinata alla copertura delle spese vive comprensive delle indennità di missione e le retribuzioni della componente esterna al mondo universitario secondo quanto programmato nel piano finanziario e dell'attività di docenza del personale dell'Ateneo. Tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Amministrativo. Le somme autorizzate verranno liquidate previa presentazione dei giustificativi di spesa.
7. Eventuali cifre residue saranno devolute alla voce di bilancio "master universitari di Ateneo" che potranno essere eventualmente investite per l'attivazione di borse di studio e master successivi.